

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

59

VALERIA DI COMITE IVAN INGRAVALLO  
(a cura di)

## Quale inclusione per i migranti?

Prospettive giuridiche  
multilivello



Quale inclusione per i migranti?

VALERIA DI COMITE IVAN INGRAVALLO (a cura di)

ISBN 979-12-5965-602-5



9 791259 656025

ISSN 2784-8566



9 770278 485663



CACUCCI EDITORE  
BARI



We acknowledge co-funding from Next Generation EU, in the context of the National Recovery and Resilience Plan, Investment PE8 – Project Age-It: “Ageing Well in an Ageing Society”. This resource was co-financed by the Next Generation EU [DM 1557 11.10.2022]. The views and opinions expressed are only those of the authors and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Commission. Neither the European Union nor the European Commission can be held responsible for them.

In copertina: Federico Barocci, *Fuga di Enea da Troia*, olio su tela, 179x253, Galleria Borghese, Roma.

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

59

**VALERIA DI COMITE IVAN INGRAVALLO**

**(a cura di)**

**QUALE INCLUSIONE PER I MIGRANTI?**

*Prospettive giuridiche multilivello*



**CACUCCI  
EDITORE  
2025**

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Direzione

**Giandonato Caggiano   Ivan Ingravallo   Ennio Triggiani   Ugo Villani**

Comitato scientifico

**Mads Andenas, Sergio M. Carbone, Marta Cartabia, Gianluca Contaldi, Carlo Curti Gialdino, Biagio De Giovanni, Angela Del Vecchio, Angela Di Stasi, Paolo Fois, Marc Jaeger, Diego J. Liñán Nogueras, Roberto Mastroianni, Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci, Bruno Nascimbene, Lina Panella, Ornella Porchia, Guido Raimondi, Lucia Serena Rossi, Mario Sarcinelli, Silvana Sciarra, Christian Tomuschat, Gian Luigi Tosato, Claudio Zanghi**

**Comitato dei referees:** Pia Acconci, Roberto Adam, Chiara Amalfitano, Amedeo Arena, Roberto Baratta, Maria Eugenia Bartoloni, Maria Caterina Baruffi, Francesco Bestagno, Franco Botta, Ruggiero Cafari Panico, Susanna Cafaro, Cristina Campiglio, Andrea Cannone, Giovanni Cellamare, Bernardo Cortese, Antonella Damato, Carmela Decaro, Patrizia De Pasquale, Valeria Di Comite, Marcello Di Filippo, Giuseppe Di Gaspare, Davide Diverio, Madia D'Onghia, Ugo Draetta, Fabio Ferraro, Pietro Gargiulo, Italo Garzia, Mario Gervasi, Edoardo Greppi, Massimo Iovane, Simone Marinai, Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Gerardo Martino, Maria Rosaria Mauro, Michele Messina, Francesco Moliterni, Luciano Monzali, Paola Mori, Francesco Munari, Lorenzo Federico Pace, Rossana Palladino, Franca Papa, Nicoletta Parisi, Marco Pedrazzi, Piero Pennetta, Emanuela Pistoia, Angela Maria Romito, Francesco Rossi Dal Pozzo, Vito Rubino, Gianpaolo Maria Ruotolo, Illa Sabbatelli, Andrea Santini, Gianluca Selicato, Girolamo Strozzi, Marisa Tufano, Chiara Enrica Tuo, Michele Vellano, Gabriella Venturini, Gianfranco Viesti, Roberto Virzo, Alessandra Zanobetti

I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2025 Cacucci Editore - Bari  
Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220  
<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

*Nell'affettuoso ricordo di  
Luigi Di Comite e Maria Laudadio*



# INDICE

VALERIA DI COMITE, IVAN INGRAVALLO, Prefazione	IX
GIANDONATO CAGGIANO, Introduzione. Integrazione e inclusione nel contesto migratorio	XI

## PARTE PRIMA

### INTEGRAZIONE E INCLUSIONE DEI MIGRANTI

PIETRO GARGIULO, L'integrazione dei migranti quale strumento di gestione dell'immigrazione a livello internazionale ed europeo	3
SIMONE MARINAI, La cittadinanza come strumento di integrazione	13
GIACOMO GATTINARA, Il principio della parità di trattamento sancito all'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali e la condizione giuridica dei cittadini di Paesi terzi	33
BERND-ROLAND KILLMANN, L'accesso dei migranti alle prestazioni sociali nell'Unione europea	51
CARLA GULOTTA, La salute dei migranti tra diritto UE e tutela dei diritti umani	73
SILVIA MARINO, CURZIO FOSSATI, Inclusione dei migranti: quale diritto all'istruzione?	99
ANNA PITRONE, La disciplina europea della migrazione qualificata: recenti sviluppi	113
CLAUDIO DI MAIO, Algoritmi e integrazione dei migranti. La prova digitale che trasforma i processi europei?	125
EUSTACCHIO ROBERTO SIVILLA, Il quadro giuridico di riferimento degli stranieri legalmente soggiornanti in Italia	143
PATRIZIA FARINA, GIUSEPPE GABRIELLI, ANNA PATERNO, SALVATORE STROZZA, LAURA TERZERA, VALERIA DI COMITE, CINZIA CONTI, MARIA VITTORIA FORTE, THAÍS GARCÍA-PEREIRO, ROSA GATTI, ROCCO MAZZA, EUSTACCHIO ROBERTO SIVILLA, Migrazioni, integrazione e invecchiamento in Italia	171

PARTE PRIMA  
MIGRANTI E DIRITTI

ANGELA DI STASI, La tutela della dignità umana con riferimento al rispetto dei diritti e delle libertà dei migranti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e della Corte EDU	209
MARCELLO DI FILIPPO, The Evolving Scope of the <i>Non-refoulement</i> Guarantee under Human Rights Law as a Premise for a Fully-fledged Complementary Protection	239
MASSIMILIANO PUGLIA, I diritti dei cittadini di Paesi terzi nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	265
MANUEL LÓPEZ ESCUDERO, CARMEN LÓPEZ ESQUITINO, Acogida de los solicitantes de protección internacional y responsabilidad de los Estados Miembros de la UE	279
FRANCESCO CHERUBINI, The Awaited Ruling of the European Court of Justice on Safe Countries of Origin	303
ROSSANA PALLADINO, Il diritto al ricongiungimento familiare nell'UE tra discrezionalità degli Stati e tutela dei diritti fondamentali	317
FRANCESCA DI GIANNI, L'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'Unione europea: i limiti della direttiva (UE) 2024/1346 alla luce della pronuncia della Corte EDU nel caso <i>M.Y. e al. c. Grecia</i>	331
VALENTINA FAGGIANI, I minori stranieri non accompagnati in Spagna: tra emergenza migratoria e strumentalizzazione politica	351
MIGUEL Á. ACOSTA SÁNCHEZ, La acogida de refugiados en España: el papel de los Entes Locales	369

SIMONE MARINAI\*

## LA CITTADINANZA COME STRUMENTO DI INTEGRAZIONE

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Cittadinanza e integrazione: un rapporto attuale dalle molteplici declinazioni. – 3. La cittadinanza come elemento distintivo in funzione del riconoscimento e del concreto godimento dei diritti. – 4. Gli interessati all’acquisto dello *status civitatis*: spunti di riflessione a partire da alcuni dati statistici. – 5. Casi di “dissociazione” tra cittadinanza e integrazione. – 6. Esempi di integrazione nell’ordinamento giuridico dell’Unione che prescindono dall’acquisto della cittadinanza. – 7. Considerazioni conclusive.

1. In occasione del Convegno organizzato da Valeria Di Comite e Ivan Ingravallo presso l’Università degli Studi di Bari il 22 ed il 23 aprile 2025 ho esordito sostenendo che al titolo della mia relazione avrebbe potuto forse essere aggiunto un punto interrogativo. Ho, cioè, messo in dubbio che la cittadinanza possa sempre rappresentare uno strumento di integrazione. Una simile affermazione, volutamente provocatoria, potrebbe essere ritenuta sorprendente (e, forse, da qualcuno, non condivisibile). Non può negarsi, infatti, che uno straniero, una volta acquisita la cittadinanza del Paese ospitante, viene messo da quest’ultimo in grado di partecipare pienamente alla vita politica e civica, nonché di accedere senza restrizioni al mercato del lavoro ed ai servizi sociali, grazie al riconoscimento di pari diritti e doveri rispetto a coloro che godono fin dalla nascita della cittadinanza statale.

Nonostante questo, ritengo sia legittimo domandarsi se l’acquisto della cittadinanza comporti sempre l’integrazione dell’interessato nella comunità territoriale. E, capovolgendo la prospettiva, interrogarsi anche sulla possibilità che tale integrazione possa avvenire indipendentemente dalla concessione della cittadinanza<sup>1</sup>.

---

\* Associato di Diritto dell’Unione europea nell’Università di Pisa, simone.marinai@unipi.it. Il presente contributo si inserisce anche nelle attività svolte nell’ambito del Modulo Jean Monnet “Mechanisms of Accountability in the Application of the EU Pact on Migration and Asylum” finanziato dall’Unione europea con il Programma Erasmus+ (n. 101238329 – MAC-EUPACT).

<sup>1</sup> Le domande in questione non sono certo nuove e sono state in passato già affrontate, anche in una prospettiva non prettamente giuridica, ad es. da R. BARBULESCU, S. WALLACE GOODMAN, L. PEDROZA, *Conceptualising the Citizenship-Integration Nexus*, in R. BARBULESCU, S. WALLACE GOODMAN, L. PEDROZA (eds.), *Revising the Integration-Citizenship Nexus in Europe. Sites, Policies, and Bureaucracies of Belonging*, Cham, 2023, p. 1 e spec. p. 6 ss.

Nelle pagine che seguono mi soffermerò innanzitutto sul rapporto tra cittadinanza e integrazione dell'individuo sul territorio statale cercando di evidenziare alcune delle diverse modalità con cui lo stesso è suscettibile di essere declinato. Successivamente, metterò in evidenza che lo *status* di cittadino comporta, di per sé, l'acquisizione di una serie di diritti che naturalmente favoriscono l'integrazione dell'interessato sul territorio statale. Nonostante tale constatazione, evidenzierò che, non sempre, malgrado i vantaggi che possono derivare da tale *status*, vi è l'interesse dei potenziali beneficiari ad acquisire la cittadinanza dello Stato ospitante. Inoltre, mi soffermerò su alcuni casi in cui la cittadinanza non è collegata all'integrazione: casi, cioè, in cui è possibile acquisire la cittadinanza a prescindere da un previo collegamento con il territorio statale. Ribaltando la prospettiva, poi, analizzerò strumenti di integrazione che prescindono dall'attribuzione della cittadinanza, a dimostrazione che la cittadinanza non è sempre l'unica "strada" da percorrere per giungere all'integrazione dell'individuo all'interno della comunità territoriale.

2. Il tema del rapporto tra cittadinanza e integrazione è di stretta attualità e può essere declinato con diverse modalità. Nei giorni in cui si stava svolgendo il Convegno barese era in corso la campagna elettorale in vista del *referendum* che poi si sarebbe tenuto l'8 e il 9 giugno 2025. Con esso era stato proposto di ridurre da 10 a 5 anni il periodo di residenza legale sul territorio nazionale al fine di acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione<sup>2</sup>. A prescindere dall'esito (ahimé insoddisfacente) della consultazione referendaria<sup>3</sup>, ai miei fini interessa sottolineare che con la stessa veniva sostanzialmente chiesto al corpo elettorale italiano di decidere se, in funzione dell'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, potesse essere ritenuto sufficiente un periodo di residenza (e, quindi, di integrazione con il territorio nazionale), inferiore rispetto a quello attualmente previsto.

La legge italiana sulla cittadinanza è stata comunque recentemente riformata con l'adozione del decreto legge n. 36 del 28 marzo 2025, che ha limitato a due generazioni la possibilità di trasmettere la cittadinanza italiana in mancanza di un collegamento effettivo con il territorio italiano<sup>4</sup>. La mancanza

<sup>2</sup> Per il testo del quesito referendario, v. DPR 31 marzo 2025, Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: "Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana".

<sup>3</sup> La consultazione referendaria non ha raggiunto il *quorum* prescritto dall'art. 75 Cost. affinché la stessa risultasse valida, visto che hanno partecipato alla votazione in Italia solo il 29,89% degli aventi diritto. Il 65,34% dei voti validamente espressi sono stati a favore del quesito referendario. V. i dati reperibili al sito internet <https://elezioni.interno.gov.it>.

<sup>4</sup> D.l. 28 marzo 2025, n. 36, *Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza*, convertito con modificazioni dalla l. 23 maggio 2025, n. 74. Ai sensi del nuovo art. 3 *bis* introdotto nella l. 5 febbraio 1992, n. 91, "è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all'estero anche prima della entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza", salvo che soddisfatti criteri specifici, vale a dire: a) lo stato di cittadino sia riconosciuto, sulla base della previgente normati-

di integrazione dell'interessato nella comunità territoriale produce l'effetto di limitare la trasmissibilità della cittadinanza *iure sanguinis* che, in precedenza, avveniva invece senza limiti di tempo.

A fronte di tale puntuale intervento normativo, va poi tenuto conto della volontà, manifestata dal Governo italiano con la presentazione in Senato del disegno di legge n. 1450, di procedere ad una riforma di più ampia portata della legge sulla cittadinanza. Per quanto in questa sede rileva, ricordo che con tale atto è stato tra l'altro proposto di introdurre la perdita della cittadinanza per desuetudine per chi non mantenga vincoli effettivi per 25 anni con lo Stato italiano<sup>5</sup>. La mancanza di reale integrazione con il territorio statale, quindi, potrebbe assurgere a nuova causa di perdita della cittadinanza italiana.

Per quanto riguarda, invece, il profilo dell'acquisto della cittadinanza italiana, già l'attuale legge prevede alcuni elementi che danno rilievo all'integrazione dell'interessato. Fin dal 2018 è stato ad esempio introdotto, ai fini della naturalizzazione, il requisito in base al quale il richiedente deve dimostrare una adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue<sup>6</sup>. L'attestazione di tale requisito non viene invece richiesta per coloro che abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione cui si riferisce l'art. 4 *bis* del T.U. sull'Immigrazione o per i titolari di permesso di soggiorno derivante dallo *status* di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo. A ciò si aggiunga che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, il richiedente deve godere di mezzi di sostentamento tali da garantirgli un certo grado di autosufficienza economica. Anche se un tale requisito non è espressamente richiesto nella legge sulla cittadinanza, in virtù di un decreto ministeriale è stato stabilito che l'interessato all'acquisto della cittadinanza italiana dimostri di possedere un reddito superiore a quello necessario per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria<sup>7</sup>. Secondo quanto specificato mediante apposita circolare del Ministero dell'interno, infatti, considerato che con la concessione della cittadinanza lo straniero si inserisce a pieno titolo nella

---

va, a seguito di domanda presentata presso un Consolato o un Comune entro le ore 23:59 (ora di Roma) del 27 marzo 2025 e o nel giorno dell'appuntamento comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro la medesima data; b) lo stato di cittadino sia stato accertato giudizialmente a seguito di domanda giudiziale presentata entro la predetta data; c) l'interessato abbia un genitore o un nonno che possiede (o possedeva al momento della morte) esclusivamente la cittadinanza italiana; d) l'interessato abbia un genitore o adottante che abbia risieduto in Italia per almeno due anni consecutivi successivamente all'acquisto della cittadinanza italiana e prima della nascita o dell'adozione del figlio.

<sup>5</sup> V. disegno di legge n. 1450 presentato al Senato in data 8 aprile 2025 dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dell'interno, *Disposizioni in materia di cittadinanza*, e in particolare l'art. 1, lett. g), che propone di introdurre l'art. 11-*bis* nella legge n. 91/1992.

<sup>6</sup> V. art. 9.1 introdotto nella l. 91/92 dall'art. 14, par. 1, lett. a-*bis*), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132.

<sup>7</sup> V. decreto del Ministro dell'interno del 22 novembre 1994 quale modificato al punto 3 dal decreto del Ministro dell'interno del 7 ottobre 2004.

comunità nazionale, acquisendo i medesimi diritti e doveri dei suoi membri – tra cui quelli connessi all’obbligo di concorrere alla realizzazione delle finalità dello Stato – sarebbe contrario all’interesse pubblico che il nuovo cittadino non disponga di mezzi adeguati per il sostentamento proprio e della propria famiglia<sup>8</sup>. La scelta dell’amministrazione italiana di pretendere che l’acquisto della cittadinanza sia subordinato al predetto requisito reddituale è stata ritenuta legittima anche dalla giurisprudenza amministrativa che, in più occasioni, ha sottolineato che tale accertamento consente di dimostrare l’integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale del Paese ospitante<sup>9</sup>. Più in generale, secondo la giurisprudenza amministrativa, la pubblica amministrazione, quando si trova a decidere se concedere o meno la cittadinanza, è chiamata a valutare, nella sua discrezionalità, gli elementi da cui è dato desumere l’integrazione del richiedente nella comunità nazionale, sotto il profilo della conoscenza e osservanza delle regole giuridiche, civili e culturali: vengono, perciò, in rilievo la perfetta integrazione nel tessuto sociale italiano, l’assenza di precedenti penali, considerazioni di carattere economico e patrimoniale in base alle quali si possa presumere che l’individuo sia in grado di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale richiesti a tutti i cittadini<sup>10</sup>.

Spostando l’attenzione dalla legge italiana sulla cittadinanza ai requisiti per l’acquisto della cittadinanza dell’Unione europea, nuovi spunti di riflessione sulla rilevanza che, in funzione di quest’ultima, può avere l’integrazione dell’interessato sul territorio statale, sono sollevati dalla recente sentenza pronunciata il 29 aprile 2025 dalla Corte di giustizia sul caso *Commissione c. Malta*, concernente il regime di concessione della cittadinanza maltese sulla base di investimenti<sup>11</sup>. In particolare, la Corte era stata

<sup>8</sup> In proposito, v. Ministero dell’interno, circolare 23 dicembre 1994 n. K. 60.1 e circolare 5 gennaio 2007, n. K.60.1 che rinvia, quale parametro reddituale, a quello previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria dall’art. 3 del d.l. 25 novembre 1989, n. 382, convertito con l. 25 gennaio 1990, n. 8.

<sup>9</sup> Cons. Stato, sentenza del 6 settembre 2018, n. 5262; Cons. Stato, sentenza del 18 marzo 2019, n. 1726; Tar Lazio, sentenza del 31 dicembre 2021, n. 13690; Tar Lazio, sentenza del 7 agosto 2025, n. 15379.

<sup>10</sup> Cons. Stato, sentenza del 20 giugno 2024, n. 5516.

<sup>11</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2025, causa C-181/23. Tra i numerosi commenti, v. G. BUGEDO MONTERO (ed.), *EU Citizenship’s New Boundaries, Commission v. Malta, Symposium*, in *EU Law Live*, 2025, all’interno del quale si vedano in particolare i commenti di S. POLI, *The End of the Reserved Domain on Citizenship Attribution?*, e D. KOCHENOV, *Never Mind the Law, Again: Commission v. Malta (C.181/23)*; M. CHAMON, *Commission v Malta (C-181/23) and the Trilemma of EU Citizenship*, in *European Law Review*, 2025, p. 475; E. FRIPP, *EU Court of Justice Finds Malta ‘Golden Passports’ Scheme Incompatible with EU law*, in *EJIL:Talk!*, 9 maggio 2025; D. KOCHENOV, G. ÍÑIGUEZ, *EU Citizenship’s New Essentialism*, in *European Law Review*, 2025, p. 455 ss.; R. O’NEILL, *A Stitch in Time? Mutual Trust as the EU’s Fix-All in Case C-183/23 Commission v Malta*, in *European Papers*, 2025, p. 463 ss.; S. PEERS, *Pirates of the Mediterranean Meet Judges of the Kirchberg: The CJEU Rules on Malta’s Investor Citizenship Law*, in *EU Law Analysis*, 30 aprile 2025; C. SANNA, *La cittadinanza UE non è in vendita: la Corte UE dichiara incompatibili con il diritto UE i programmi di naturalizzazione per investimenti della Repubblica di Malta. Le implicazioni della sentenza sul criterio dello ius sanguinis*

adita dalla Commissione europea mediante un ricorso per infrazione avente ad oggetto la legislazione maltese che prevedeva la concessione della cittadinanza statale e, di conseguenza, anche quella dell'Unione europea, a prescindere dall'esistenza di legami effettivi tra il beneficiario e il territorio dello Stato membro in questione. Nell'ambito del proprio ricorso, la Commissione ha tra l'altro richiamato la nota sentenza resa dalla Corte internazionale di giustizia sul caso *Nottebohm*<sup>12</sup> a sostegno della tesi in base alla quale il diritto internazionale imporrebbe l'esistenza di un legame effettivo tra l'interessato e lo Stato ai fini dell'attribuzione della cittadinanza. Tornerò più avanti sul punto; per il momento, sottolineo che il caso appena richiamato è utile a evidenziare quanto il tema del rapporto tra la cittadinanza e l'integrazione sia attuale e si presenti sotto diverse forme e declinazioni.

3. La cittadinanza consente all'individuo di vedersi riconoscere diritti, protezione, privilegi, nei rapporti con un determinato Stato: penso, a mero titolo esemplificativo, al diritto di risiedere sul territorio, alla protezione contro l'allontanamento, al diritto di elettorato attivo e passivo, all'accesso al sistema sociale ed al mercato del lavoro.

Viene alla mente, in proposito, la nota definizione data da Hannah Arendt secondo cui la cittadinanza può essere considerata come il diritto di avere diritti (“*right to have rights*”)<sup>13</sup>. Gli stessi diritti umani, nonostante la loro proclamata universalità e inalienabilità, in molti casi possono in concreto essere goduti solo da quanti appartengono ad una comunità territoriale in virtù del vincolo della cittadinanza. Proprio l'esperienza di Hanna Arendt, che provò la condizione di apolide dopo essere stata privata della cittadinanza tedesca dal regime nazista in quanto ebrea, permette di evidenziare come gli apolidi – al contrario di quella di quanti godono di una cittadinanza – vivano in una situazione di particolare debolezza, visto che gli stessi rischiano di vedersi privati di diritti fondamentali che devono essere garantiti a tutti. Gli apolidi, infatti, per loro natura, non possono confidare nella protezione di uno Stato di cittadinanza e, al contempo, rischiano di rimanere esclusi dalla comunità territoriale in cui vivono.

Certo, a livello internazionale si è cercato di cooperare per porre rimedio alle problematiche collegate allo *status* di apolide. Mi riferisco, ad esempio, agli strumenti pattizi elaborati in seno alle Nazioni Unite e, tra questi, alla

---

previsto dalla legislazione italiana, in *Eurojus.it*, 12 maggio 2025; M. VAN DEN BRINK, *Why bother with legal reasoning?*, in *Verfassungsblog*, 5 maggio 2025; U. VILLANI, *La Corte di giustizia dinanzi alla “cittadinanza (di Malta) in vendita”*, in *Rivista del contenzioso europeo*, 2/2025, p. 1.

<sup>12</sup> Corte internazionale di giustizia, sentenza del 6 aprile 1955, *Nottebohm*, (*Liechtenstein c. Guatemala*).

<sup>13</sup> In proposito, v. H. ARENDT, *The Origin of Totalitarianism*, Cleveland, 1951, spec. pp. 296-297, dove l'A. afferma: “We became aware of the existence of a right to have rights (and that means to live in a framework where one is judged by one's actions and opinions) and a right to belong to some kind of organized community (...)”.

Convenzione di New York del 1954 sullo *status* degli apolidi, che oggi conta un numero significativo di Stati parte<sup>14</sup>. La Convenzione in questione, pur rappresentando un significativo passo in avanti rispetto al preesistente vuoto giuridico in materia, ha il difetto di riconoscere un'eccessiva discrezionalità agli Stati. Raramente attribuisce diritti agli apolidi<sup>15</sup> mentre, per lo più, si limita ad imporre allo Stato di garantire all'apolide lo stesso trattamento che, a seconda dei casi, assicura ai propri cittadini<sup>16</sup>, oppure impone allo Stato di garantire all'apolide lo stesso trattamento che garantisce agli stranieri<sup>17</sup>.

Per quanto riguarda il trattamento che lo Stato deve riservare agli stranieri, va sottolineato che gli strumenti internazionali in materia di tutela dei diritti umani impongono agli Stati contraenti di riconoscere una serie di diritti a favore di tutti gli individui soggetti alla loro giurisdizione. Ad esempio, il Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966 impone di garantire ad ogni individuo senza alcuna distinzione e, quindi, senza distinzione in base all'origine nazionale, gran parte dei diritti che lo stesso strumento sancisce<sup>18</sup>. Ciò vale, tra l'altro, con riferimento al diritto alla vita<sup>19</sup>, al divieto di tortura<sup>20</sup>, al diritto alla libertà personale<sup>21</sup>, al diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione<sup>22</sup>, al diritto al matrimonio<sup>23</sup>. Al contrario, solo a favore dei cittadini deve essere garantito il diritto di partecipazione politica e di accedere, a condizioni generali di uguaglianza, ai servizi pubblici<sup>24</sup>.

Se, quindi, in linea generale – e salvo le eccezioni appena indicate – gli stranieri godono di un principio di non discriminazione in relazione ai diritti assicurati dal Patto, nella prassi accade spesso che essi subiscano restrizioni

<sup>14</sup> La Convenzione, adottata a New York il 28 settembre 1954, conta, al 4 ottobre 2025, 99 Stati parte.

<sup>15</sup> Ciò è previsto, ad esempio, con riferimento all'accesso alla giustizia. Ai sensi dell'art. 16 della Convenzione in questione, infatti: "A stateless person shall have free access to the Courts of Law on the territory of all contracting States (...)".

<sup>16</sup> Ciò è previsto, ad esempio, con riferimento al diritto alla libertà religiosa e all'educazione religiosa dei figli. Ai sensi dell'art. 4 della Convenzione in questione, infatti: "The Contracting States shall accord to stateless persons within their territories treatment at least as favourable as that accorded to their nationals with respect to freedom to practice their religion and freedom as regards the religious education of their children".

<sup>17</sup> Ciò è previsto, ad esempio, con riferimento al diritto a svolgere un'attività lavorativa retribuita. Ai sensi dell'art. 17 della Convenzione in questione, infatti: "The Contracting States shall accord to stateless persons lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances, as regards the right to engage in wage-earning employment".

<sup>18</sup> V. art. 2, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966.

<sup>19</sup> V. art. 6 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>20</sup> V. art. 7 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>21</sup> V. art. 9 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>22</sup> V. art. 18 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>23</sup> V. art. 23 del Patto sui diritti civili e politici.

<sup>24</sup> V. art. 25 del Patto sui diritti civili e politici.

nel godimento dei diritti civili e politici riconosciuti loro dallo stesso strumento internazionale<sup>25</sup>.

Analogamente, anche il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 stabilisce che i diritti che esso sancisce dovranno essere esercitati senza discriminazione di alcun tipo, incluse discriminazioni sulla base della cittadinanza<sup>26</sup>. Ciò nonostante, gli Stati possono differenziare il trattamento tra cittadini e stranieri a condizione che tale distinzione sia ragionevole e oggettiva, avvenga in conformità alla legge, persegua un obiettivo legittimo e sia proporzionata all'obiettivo perseguito<sup>27</sup>. Il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, pur sottolineando che il godimento dei diritti garantiti dal Patto non dovrebbe dipendere dallo *status* legale degli interessati, ha anche osservato che la mancanza di documenti rende di fatto difficile o impossibile per i genitori far frequentare la scuola ai propri figli, o per i migranti aver accesso alle cure sanitarie, al lavoro, ad un'abitazione o svolgere una attività economica autonoma<sup>28</sup>. Bisogna poi tener conto che i migranti che si trovano in posizione irregolare possono essere indotti a non far ricorso al sistema sanitario nazionale per timore che il contatto con le autorità, anche sanitarie, possa avere l'effetto di rendere nota la loro presenza sul territorio nazionale e, di conseguenza, dare avvio alla procedura di allontanamento dallo Stato<sup>29</sup>.

Le considerazioni che ho appena svolto potrebbero essere corroborate anche dall'esame di ulteriori strumenti elaborati a livello internazionale e regionale, nonché della prassi applicativa dei rispettivi organismi di controllo<sup>30</sup>. Ad ogni modo, quello che in questa sede interessa sottolineare è che l'acquisto della cittadinanza dello Stato territoriale rappresenta indubbiamente un fattore in grado di favorire e accelerare l'integrazione dell'interessato all'interno del Paese ospitante. Con la naturalizzazione vengono infatti meno gli ostacoli

---

<sup>25</sup> In proposito, v. HRC, *CCPR General Comment No. 15: The Position of Aliens Under the Covenant*, 11 aprile 1986, par. 2.

<sup>26</sup> V. art. 2, par. 2, del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966.

<sup>27</sup> In tal senso, v. CESCR, *General Comment No. 20 on Non-Discrimination in Economic, Social and Cultural Rights*, UN Doc. E/C.12/GC/20 del 2 luglio 2009, par. 13; CESCR, *Duties of States Towards Refugees and Migrants under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, UN Doc. E/C.12/2017/1 del 13 marzo 2017, par. 5. In proposito, v. ad es., B. SAUL, D. KINLEY, J. MOWBRAY, *Article 2(2): Non-Discrimination*, in B. SAUL, D. KINLEY, J. MOWBRAY (eds.), *The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Commentary, Cases, and Materials*, Oxford, 2014, p. 173 e spec. p. 197 ss.; A. PIJNENBURG, *Social Rights*, in V. CHETAIL (ed.), *Elgar Concise Encyclopedia of Migration and Asylum Law*, Cheltenham-Northampton, 2025, p. 546 e spec. p. 547.

<sup>28</sup> CESCR, *Duties of States Towards Refugees and Migrants under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, cit., par. 11.

<sup>29</sup> Ivi, par. 12.

<sup>30</sup> A mero titolo esemplificativo, si vedano le previsioni contenute nella Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 e le precisazioni offerte dal CERD, *General Recommendation XXX on Discrimination Against Non-citizens*, UN Doc. CERD/C/64/Misc.11/rev.3 del 19 agosto 2004.

(di diritto o di fatto) che potevano impedire la piena partecipazione dell'interessato alla vita politica, economica, sociale e culturale del Paese ospitante. Ciò non significa, peraltro, che con l'avvenuta naturalizzazione sia necessariamente portato a compimento il processo di integrazione dell'interessato nel territorio del Paese ospitante<sup>31</sup>. Anche se mediante questa strada vengono quanto meno ridotte le discriminazioni basate sulla cittadinanza, non necessariamente vengono eliminate altre discriminazioni che potrebbero essere legate, ad esempio, all'origine etnica o alla religione professata<sup>32</sup>.

4. Nel paragrafo precedente ho osservato che l'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione può senz'altro essere considerato uno strumento in grado di consentire la piena integrazione dell'individuo nel territorio del Paese ospitante. A fronte di una simile constatazione ci si dovrebbe attendere che ogni straniero, una volta conseguiti i requisiti chiesti dalla legislazione del Paese ospitante al fine di ottenere la cittadinanza di quest'ultimo, avvii la procedura necessaria per la naturalizzazione.

In proposito, è però interessante riflettere su alcuni dati. Secondo Eurostat ogni anno circa un milione e centomila persone acquista per naturalizzazione la cittadinanza di uno Stato membro<sup>33</sup>. Nella stragrande maggioranza dei casi (87,6%), la cittadinanza di uno Stato membro viene acquistata da cittadini di Stati terzi rispetto all'Unione europea, mentre solo nel 10,7% dei casi viene acquistata da un individuo che già possiede la cittadinanza di un altro Stato membro.

È facilmente comprensibile che i cittadini di Stati terzi possano avere un maggiore interesse ad ottenere la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione. Con tale acquisto, infatti, essi ottengono contemporaneamente anche la cittadinanza dell'Unione europea e, di conseguenza, diritti che altrimenti non avrebbero. Ciò vale, ad esempio, per il diritto di soggiornare e circolare liberamente sul territorio dell'Unione, oppure per il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo, nonché per le elezioni comunali nello Stato membro di residenza, indipendentemente dal fatto che questo sia corrispondente a quello di cittadinanza<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> T. LIEBIG, *Main Findings of the Joint EC/OECD Seminar on Naturalisation and the Socio-economic Integration of Immigrants and their Children*, in OECD, *Naturalisation: A Passport for the Better Integration of Immigrants?*, Paris, 2011, p. 15 e spec. p. 20.

<sup>32</sup> R. BAUBÖCK, I. HONOHAN, T. HUDDLESTON, D. HUTCHESON, J. SHAW, M.P. VINK, *Access to Citizenship and its Impact on Immigrant Integration, European Summary and Standards*, Fiesole, 2013, spec. p. 40.

<sup>33</sup> I dati sono stati raccolti il 19 febbraio 2025 e si riferiscono all'anno 2023. V. [ec.europa.eu/eurostat](http://ec.europa.eu/eurostat).

<sup>34</sup> Per un esame dei diritti collegati allo status di cittadino dell'Unione europea, si veda per tutti B. NASCIBENE, *Nationality Law and the Law of Regional Integration Organisation. Towards New Residence Status?*, Leiden-Boston, 2022, p. 75 ss., al quale si rinvia anche per ulteriori pertinenti riferimenti bibliografici.

Al contrario, chi ha la cittadinanza di un altro Stato membro possiede già la cittadinanza dell'Unione e, di conseguenza, ha un incentivo minore ad acquistare per naturalizzazione anche la cittadinanza dello Stato membro di residenza. Ad ogni modo, l'acquisto della cittadinanza dello Stato membro di residenza consentirebbe di certo all'interessato una maggiore integrazione. Penso, a mero titolo esemplificativo, alla possibilità di acquisire la pienezza dei diritti politici. La cittadinanza dell'Unione europea, infatti, non attribuisce il diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento nazionale, ai cui fini è invece necessario il possesso della cittadinanza del Paese ospitante.

Anche con riferimento ai cittadini di Stati terzi, va rilevato che non tutti acquistano la cittadinanza dello Stato membro di residenza non appena hanno integrato i requisiti richiesti dalla legislazione di quest'ultimo<sup>35</sup>.

Le motivazioni che possono incidere sulla scelta di non chiedere la cittadinanza dello Stato membro di residenza possono essere di diverso tipo e non sempre facilmente spiegabili.

In alcuni casi, potrebbero influire motivazioni legate al senso di appartenenza dell'interessato alla comunità di provenienza e al modo in cui sono formulate le legislazioni in materia di acquisto o perdita della cittadinanza nello Stato di origine o nello Stato di residenza. Potrebbe infatti avvenire che le legislazioni dei due Stati in questione non consentano il mantenimento della doppia cittadinanza e costringano quindi lo straniero a perdere la cittadinanza di origine per poter acquistare la cittadinanza dello Stato di residenza. Una simile conseguenza potrebbe costituire un prezzo troppo alto e, quindi, un disincentivo rispetto alla prospettiva di acquistare la cittadinanza dello Stato di residenza. Lo straniero potrebbe così essere spinto a non chiedere la cittadinanza dello Stato di residenza, anche a costo di veder ridotte le possibilità di ottenere una piena integrazione all'interno del Paese di accoglienza.

**5.** Un'altra considerazione su cui merita, a mio avviso, riflettere riguarda il fatto che non sempre l'acquisto della cittadinanza di un determinato Stato va di pari passo con l'integrazione dell'interessato all'interno della comunità territoriale di quest'ultimo.

Si possono infatti individuare alcune ipotesi di dissociazione tra cittadinanza e integrazione, riscontrabili in contesti differenti e tra loro eterogenei, che tuttavia mostrano come il criterio della cittadinanza non si accompagni sempre a un effettivo inserimento nel tessuto sociale.

---

<sup>35</sup> Per un esame comparativo dei diversi criteri chiesti a livello nazionale in funzione dell'acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, v. L. VAN DER BAAREN, M. VINK, *Modes of Acquisition and Loos of Citizenship around the World. Comparative Typology and Main Patterns in 2020*, RSC Working Paper n. 90, 2021, spec. p. 23 ss. Sui diversi possibili criteri di acquisto della cittadinanza per naturalizzazione, v. anche S. MARINAI, B. NASCIBENE, *Naturalizzazione: un problema di definizione*, in *La Comunità Internazionale*, 2022, p. 565 e spec. p. 568 ss.

In proposito, l'atteggiamento sempre più liberale e permissivo della comunità internazionale nei confronti della cittadinanza multipla<sup>36</sup> può comportare un affievolimento del nesso tra cittadinanza e integrazione nello Stato di residenza. L'intensificarsi della circolazione internazionale ha infatti inevitabilmente comportato un incremento dei casi di acquisto di cittadinanze plurime. Consentendo all'individuo di avere più cittadinanze, si permette allo stesso di appartenere a più comunità ma, al contempo, si affievolisce il grado di integrazione all'interno di ciascuna di esse. D'altra parte, si potrebbe anche sostenere che proprio l'atteggiamento maggiormente permissivo, che si riscontra nel diritto internazionale contemporaneo e nelle legislazioni di gran parte degli Stati con riferimento al fenomeno della cittadinanza multipla, possa essere ritenuto utile per consentire agli immigrati (che abbiano trascorso un determinato periodo di tempo sul territorio dello Stato di destinazione) di acquistare la cittadinanza senza necessariamente perdere quella di origine. In questa prospettiva, quindi, si potrebbe sostenere che, ammettendo la cittadinanza multipla, si consenta una più facile integrazione sul territorio dello Stato di residenza. Resta il fatto, però, che tale maggiore integrazione comporta, necessariamente, un allentamento dei vincoli di integrazione con lo Stato di originaria cittadinanza.

Sempre a conferma del fatto che non sempre l'acquisto della cittadinanza produce, come conseguenza, l'integrazione nella comunità territoriale, si possono ricordare le tanto discusse legislazioni di alcuni Stati membri dell'Unione europea (Bulgaria, Cipro e Malta) che consentivano l'acquisto della rispettiva cittadinanza sulla base di ingenti investimenti compiuti da parte dell'interessato, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo fosse dotato di un legame effettivo con la comunità territoriale. L'acquisto della cittadinanza di tali Stati membri, quindi, poteva non essere sintomatico di una volontà di integrazione, quanto piuttosto dell'interesse ad ottenere la cittadinanza dell'Unione europea, in modo poi da poter beneficiare dei diritti collegati a tale *status*.

La Corte di giustizia, nella già citata sentenza del 29 aprile 2025 – con la quale è stato dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione europea il programma maltese di concessione della cittadinanza sulla base di investimenti – ha osservato che il regime in questione non richiedeva la presenza fisica dell'interessato sul territorio dello Stato membro (se non al momento della raccolta dei dati biometrici per ottenere il permesso di soggiorno e per

---

<sup>36</sup> In proposito, v. ad es. D.A. MARTIN, *Introduction: The Trend Toward Dual Nationality*, in D.A. MARTIN, K. HAILBRONNER (eds.), *Rights and Duties of Dual Nationality. Evolution and Prospects*, The Hague, 2003, p. 3; A.M. BOLL, *Multiple Nationality and International Law*, Leiden, 2007, p. 173 ss.; P.J. SPIRO, *At Home in Two Countries. The Past and Future of Dual Citizenship*, New York, 2016; S. MARINAI, *Le tendenze evolutive della cittadinanza multipla nel diritto internazionale e dell'Unione europea*, in A. DI STASI, M.C. BARUFFI, L. PANELLA (a cura di), *Cittadinanza europea e cittadinanza nazionale. Sviluppi normativi e approdi giurisprudenziali*, Napoli, 2023, p. 133.

prestare il giuramento di fedeltà)<sup>37</sup>. La residenza effettiva, quindi, non è stata considerata da Malta come criterio essenziale ai fini della concessione della cittadinanza in base al programma contestato<sup>38</sup>. Né, secondo la Corte, il programma di cittadinanza maltese prevedeva meccanismi in grado di accertare l'effettività e l'intensità dei legami del richiedente con lo Stato in questione o di consentire lo sviluppo di tali legami in una fase successiva alla concessione della cittadinanza<sup>39</sup>. Nonostante ciò, l'elemento decisivo che ha convinto la Corte di giustizia a ritenere che il programma maltese fosse in contrasto con il diritto dell'Unione europea, non è tanto rappresentato dall'assenza di un *genuine link*, quanto piuttosto dalla circostanza che esso istituisce una procedura avente natura di transazione, assimilabile a una commercializzazione della concessione della cittadinanza dello Stato membro e, di conseguenza, anche dello *status* di cittadino dell'Unione, in violazione degli obblighi derivanti dall'art. 20 TFUE e dall'art. 4, par. 3, TUE<sup>40</sup>.

A prescindere dal dibattito che le argomentazioni impiegate dalla Corte di giustizia nella sentenza in questione hanno sollevato, interessa ai miei fini solo ribadire che la vicenda alla base della stessa rappresenta una conferma del fatto che non sempre la cittadinanza è funzionale all'integrazione nella comunità territoriale.

Anche la recente riforma della legislazione in materia di cittadinanza, approvata dallo Stato maltese con il dichiarato intento di adempiere agli obblighi accertati dalla Corte di giustizia, conferma a mio avviso che gli Stati membri dell'Unione mantengono un'ampia autonomia nel disciplinare i criteri di concessione della cittadinanza, tanto da non essere obbligati a richiedere che il potenziale beneficiario dimostri una forte integrazione sul territorio prima della naturalizzazione<sup>41</sup>. Secondo la nuova normativa maltese, infatti, possono beneficiare della naturalizzazione basata sui meriti quanti abbiano reso servizi eccezionali a favore dello Stato in questione. Tali servizi possono essere resi ad esempio da scienziati, ricercatori, atleti, sportivi, artisti, imprenditori, filantropi. Pur non potendomi soffermare sull'articolata procedura che viene richiesta affinché la cittadinanza possa essere concessa in base a questo programma, mi limito a osservare che – tra i vari requisiti – viene chiesto che l'interessato dia prova di aver risieduto sul territorio di Malta per almeno otto mesi prima della presentazione della domanda. A prescindere dalla considerazione degli altri requisiti richiesti, non sembra che tale periodo di residenza possa essere considerato un indicatore rilevante di integrazione dell'interessato all'interno della comunità territoriale. Tra l'altro, neppure sembra necessario che la residenza sia effettiva, non essendo espressamente escluso

---

<sup>37</sup> Sentenza *Commissione c. Malta*, punto 106.

<sup>38</sup> *Ivi*, punto 108.

<sup>39</sup> *Ivi*, punto 108, punti 116 ss.

<sup>40</sup> *Ivi*, punti 100 e 120.

<sup>41</sup> *V. Maltese Citizenship (Amendment) Act* n. XXI del 24 luglio 2025.

che possa essere sufficiente anche una semplice residenza legale, non certo significativa ai fini della dimostrazione di un'effettiva integrazione.

Un ulteriore e diverso ambito in cui la cittadinanza non si accompagna necessariamente all'integrazione dell'interessato è quello del diritto internazionale privato. Sia in funzione dell'individuazione della legge applicabile, sia in funzione della determinazione della giurisdizione competente, il criterio della cittadinanza è stato ampiamente utilizzato, fin dal XIX secolo, nelle legislazioni statali di diritto internazionale privato. L'impiego di tale criterio, in gran parte ispirato al pensiero di Pasquale Stanislao Mancini<sup>42</sup>, era considerato espressione della convinzione secondo cui lo Stato dovesse essere in grado di esercitare pienamente la propria giurisdizione sui suoi cittadini, ai quali la legge nazionale si applicava indipendentemente dal luogo in cui si trovassero. Impiegare il criterio della cittadinanza in funzione della risoluzione dei conflitti di giurisdizione comporta anche la possibilità di conoscere controversie tra cittadini che non risiedano da tempo sul territorio statale e che, di conseguenza, non siano più integrati nello stesso. Analogamente, la risoluzione dei conflitti di leggi attraverso l'applicazione della legge nazionale dell'interessato rispondeva all'esigenza di affermare l'identità geo-politica dello Stato, oppure alla volontà di dar vita a una comunità caratterizzata da specifici tratti culturali, indipendentemente dal fatto che i suoi membri si trovassero sul territorio statale o all'estero.

Con l'aumento della circolazione internazionale delle persone, favorito dalle migrazioni di massa del XX secolo, le codificazioni di diritto internazionale privato hanno progressivamente sostituito il criterio della cittadinanza con quello della residenza abituale. Tra le varie motivazioni alla base di tale tendenza evolutiva, vi è senz'altro anche l'esigenza, da parte degli Stati, di promuovere una maggiore coesione sociale degli individui stabilmente stanziati nei rispettivi territori. In particolare, l'impiego del criterio della residenza abituale rafforza l'idea secondo la quale chi vive nel territorio statale appartenga a una comunità che, pur potendo essere culturalmente eterogenea, risulta unita da legami sociali condivisi<sup>43</sup>. È stato infatti osservato che tale criterio costituisce un indicatore del radicamento dell'individuo nel contesto

---

<sup>42</sup> Sull'influenza del pensiero di Mancini sulle codificazioni di diritto internazionale privato, v. E. JAYME (a cura di), *Della nazionalità come fondamento del diritto delle genti. Di Pasquale Stanislao Mancini*, Torino, 1994, p. 5 e spec. p. 8 ss.; F. MOSCONI, *Sul criterio della cittadinanza da Mancini ai giorni nostri*, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 2011, p. 634; S. TONOLO, *L'Italia e il resto del mondo nel pensiero di Pasquale Stanislao Mancini*, in *Cuadernos de Derecho Transnacional*, 2/2011, p. 178 e spec. p. 182 ss. Sempre sul ruolo della cittadinanza quale criterio di collegamento nel diritto internazionale privato, v. P. FRANZINA, *The Evolving Role of Nationality in Private International Law*, in A. ANNONI, S. FORLATI (eds.), *The Changing Role of Nationality in International Law*, London, 2013, p. 193; R. CLERICI, *Il criterio della cittadinanza e lo statuto personale dell'individuo: ascesa, declino e resilienza*, in A. DI STASI (a cura di), *Cittadinanza, cittadinanze e nuovi status: profili internazionalistici ed europei e sviluppi nazionali*, Convegno interinale SIDI, Salerno 18-19 gennaio 2018, Napoli, 2018, p. 123.

<sup>43</sup> In tal senso, v. P. FRANZINA, *The Evolving Role*, cit., p. 201.

sociale, familiare e culturale dello Stato territoriale<sup>44</sup>, contribuendo al superamento di potenziali discriminazioni nell'applicazione delle normative locali nei confronti di tutti coloro che, in virtù della residenza, abbiano instaurato un legame significativo con tale ambiente<sup>45</sup>. Proprio l'idoneità del criterio della residenza abituale ad eliminare discriminazioni fondate sulla nazionalità è alla base della scelta di impiegare tale criterio in gran parte degli strumenti di diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea. Mediante tale criterio, infatti, si permette di evitare che si producano discriminazioni in base alla nazionalità che sono vietate dall'art. 18 TFUE, discriminazioni che al contrario potrebbero prodursi qualora venisse utilizzato il criterio della cittadinanza con riguardo ad una sola delle parti del rapporto controverso o in caso di coesistenza di più cittadinanze in capo allo stesso individuo<sup>46</sup>.

6. Le considerazioni che ho appena svolto evidenziano che l'acquisto della cittadinanza o, comunque, l'impiego del criterio della cittadinanza, non implica necessariamente un'effettiva integrazione dell'individuo nel tessuto sociale e territoriale dello Stato ospitante.

A fronte di tale constatazione, è possibile osservare – cambiando prospettiva – che l'integrazione dell'individuo può essere favorita anche indipendentemente dalla concessione della cittadinanza. Penso in particolare, nel contesto regionale europeo, al diritto dei cittadini UE, che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro ospitante, di avvalersi del principio di non discriminazione, oggi sancito dall'art. 18 TFUE, rispetto ai cittadini di tale Stato, per tutte le situazioni che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione<sup>47</sup>.

È stato osservato che il principio in questione consente, almeno all'interno dell'Unione e con riferimento ai cittadini UE, di mettere in discussione

---

<sup>44</sup> M. PFEIFFER, *Habitual Residence and Nationality as Personal Law Connecting Factors in European Private International Law*, in J.M. CARRUTHERS, B.W.M. LINDSAY (eds.), *Research Handbook on International Family Law*, Cheltenham, 2024, p. 53 e spec. p. 65.

<sup>45</sup> P. FRANZINA, *Sangue, suolo e cultura: declinazioni dell'idea di appartenenza nel diritto internazionale privato*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2019, p. 85 e spec. p. 94.

<sup>46</sup> In proposito, v. ad es. S. TONOLO, *Il principio di uguaglianza nel diritto internazionale privato attuale*, in P. IVALDI, L. SCHIANO DI PEPE (a cura di), *Uguaglianza e giustizia. Itinerario di una ricerca dottorale*, Genova, 2023, p. 167 e spec. p. 173 ss. Sull'applicazione del criterio di residenza abituale negli strumenti internazionalprivatistici adottati dalle istituzioni UE, v. ad es. M.-P. WELLER, B. RENTSCH, 'Habitual Residence': A Plea for 'Settled Intention', in S. LEIBLE (ed.), *General Principles of European Private International Law*, Alphen aan den Rijn, 2016, p. 171; S. CARREA, *The Criterion of Habitual Residence in EU Private International Law: Old and New Questions*, in B. HEIDERHOFF, I. QUEIROLO (eds.), *EU (and) Private International Law. Societal Changes and Legal Challenges*, Napoli, 2024, p. 51.

<sup>47</sup> Sul principio in questione, v. L.S. ROSSI, *Framing the Principle of Non-Discrimination on Grounds of Nationality. Article 18(1) TFEU in the ECJ Case Law*, in *Il Diritto dell'Unione Europea*, 2020, p. 237; G. DAVIS, *When Do Union Citizens and Their Families Have the Right to Equal Treatment on Grounds of Nationality in EU Law?*, in *European Journal of Migration and Law*, 2024, p. 267.

il concetto stesso di cittadinanza<sup>48</sup>. In realtà, per l'operatività di tale principio è necessario accertare l'esistenza di un collegamento effettivo tra l'interessato e il territorio dello Stato membro ospitante. La parità di trattamento, infatti, non è sempre garantita quando si ha a che fare con cittadini economicamente inattivi<sup>49</sup>. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia è richiesto in tal caso che l'interessato dimostri una progressiva integrazione economica, sociale, culturale e familiare con lo Stato membro ospitante<sup>50</sup>. La parità di trattamento nell'accesso al sistema di *welfare* dello Stato membro ospitante può essere subordinata, da parte di quest'ultimo, alla condizione che l'interessato integri i requisiti necessari per soggiornare sul territorio per un periodo maggiore di tre mesi e, quindi, nello specifico, abbia risorse sufficienti per non essere a carico dell'assistenza sociale dello Stato membro ospitante e una assicurazione malattia che copra tutti i rischi sul territorio di quest'ultimo<sup>51</sup>. Tali requisiti non vengono più richiesti nel caso in cui l'interessato abbia acquisito il diritto di soggiorno permanente a seguito di un soggiorno legale e in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante.

Con riferimento ai cittadini di Stati terzi, poi, anche se l'art. 18 TFUE non è in grado di operare, è possibile però invocare l'applicazione dell'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in base al quale tutte le persone sono uguali davanti alla legge. Tale disposizione, secondo la Corte di giustizia, implica che situazioni comparabili non devono essere trattate diversamente e che situazioni diverse non devono essere trattate allo stesso

<sup>48</sup> G. DAVIS, 2005, *'Any Place I Hang My Hat' or: Residence is the New Nationality*, in *European Law Journal*, 2005, p. 43 e spec. p. 55. Altri hanno sostenuto che la stabilità della residenza sul territorio statale mette sotto *stress* la nozione tradizionale di cittadinanza. In tal senso, v. A. RUGGERI, *I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell'esperienza*, in *Consulta online*, 2017, p. 364 e spec. p. 371.

<sup>49</sup> Tra i molti contributi in argomento, si vedano H. VERSCHUEREN, *The Right to Social Assistance for Economically Inactive Migrating Union Citizens: The Court Disregards the Principle of Proportionality and Lets the Charter Appease the Consequences*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, 2022, p. 483; M. MESSINA, *L'accesso dei cittadini europei inattivi alle prestazioni sociali tra illusione e realtà dopo la sentenza Familienkasse Niedersachsen-Bremen*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2024, p. 89; S. MANTU, *When Equal Treatment is Not Enough: Human Dignity for Migrant EU Citizens*, in *European Papers*, 2025, p. 137.

<sup>50</sup> Sentenze della Corte di giustizia: del 15 marzo 2005, causa C-209/03, *Bidar*, punto 57; del 18 novembre 2008, causa C-158/07, *Förster*, punto 52.

<sup>51</sup> Per tali requisiti, v. art. 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. Con riferimento all'esigenza di rispettare tali requisiti, v. sentenza della Corte di giustizia dell'11 novembre 2014, C-333/13, *Dano*, punto 73 ss. Tra i molti commenti alla sentenza, v. M.E. BARTOLONI, *La libera circolazione dei cittadini europei economicamente inattivi tra principio di non discriminazione e tutela dei sistemi nazionali di welfare*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2015, p. 476; D. THYM, *When Union Citizens Turn into Illegal Migrants: The Dano Case*, in *European Law Review*, 2015, p. 249.

modo, salvo che ciò sia giustificato in modo oggettivo<sup>52</sup>. Il principio in questione non prevede nessuna limitazione espressa del suo campo d'applicazione e pertanto si applica a tutte le situazioni disciplinate dal diritto dell'Unione. È stato da più parti sottolineato che il principio appena richiamato consente di affermare che i cittadini di Stati terzi, che rientrino nel campo di applicazione disciplinato da determinate direttive adottate dall'Unione europea nell'ambito della propria politica di immigrazione e asilo, si trovano in una situazione comparabile a quella dei cittadini dello Stato ospitante, tanto da poter usufruire di un pari trattamento in ordine al godimento dei benefici sociali<sup>53</sup>.

In tale prospettiva, può essere richiamato ad esempio lo *status* di soggiornante di lungo periodo disciplinato dalla direttiva 2003/109<sup>54</sup>. Si tratta di uno *status* privilegiato di cui è possibile godere a prescindere dalla cittadinanza e in considerazione del legame di fatto che l'individuo ha consolidato con lo Stato membro ospitante a seguito di un soggiorno legale e continuativo sul territorio dello stesso. Tale *status* corrisponde al livello più avanzato di integrazione per i cittadini di Paesi terzi e giustifica che sia loro garantita la parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante, in particolare per quanto riguarda le prestazioni sociali, l'assistenza sociale e la protezione sociale<sup>55</sup>.

Un'ulteriore applicazione del principio di non discriminazione è rappresentata dalla direttiva 2011/98<sup>56</sup>, che disciplina una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso di lavoro e il permesso di soggiorno, e mira a garantire un insieme uniforme di diritti ai cittadini di Paesi terzi, sulla base del principio di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro che rilascia il permesso unico. La direttiva in questione mira a un'armonizzazione minima tra gli Stati membri, promuovendo condizioni di concorrenza eque ed evitando che lo sfruttamento dei cittadini di Stati terzi possa comportare una concorrenza sleale tra questi ultimi e i cittadini di uno Stato

---

<sup>52</sup> Parere 1/17 della Corte di giustizia del 30 aprile 2019, *Accordo CETA UE-Canada*, punto 171; sentenza del 2 settembre 2021, causa C-930/19, *X c. Stato belga*, punto 54.

<sup>53</sup> Sul punto v. H. VERSCHUEREN, *Equal treatment as an Instrument of Integration: the CJEU's Case Law on Social Rights for Third-Country Nationals Under the EU Migration Directives*, in *European Journal of Social Security*, 2023, p. 243; M. MANFREDI, *Access to Social Benefits for Third-country Nationals in the European Union Between Fragmentation and Equal Treatment*, in *European Papers*, 2025, p. 191 e spec. p. 216.

<sup>54</sup> Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

<sup>55</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, cause riunite C-112 e 223/22, *CU (Assistance sociale - Discrimination indirecte)*, punto 46.

<sup>56</sup> Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2024/1233/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro. Quest'ultima, dovrà essere attuata dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026.

membro<sup>57</sup>. In particolare, ai cittadini degli Stati terzi che, con il loro lavoro e il pagamento di imposte, contribuiscono all'economia dell'Unione vengono garantite le stesse condizioni applicate ai cittadini dello Stato ospitante, in ambiti come il lavoro, l'istruzione, la formazione e alcuni aspetti della sicurezza sociale. In questo modo la direttiva favorisce l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi, garantendo loro un trattamento equo, rafforzando il principio di parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante<sup>58</sup>.

7. Dalle considerazioni che ho svolto in questo contributo emerge che non è possibile affermare l'esistenza di una corrispondenza biunivoca tra cittadinanza e integrazione.

L'acquisto della cittadinanza dello Stato ospitante costituisce certamente uno degli strumenti principali per favorire l'integrazione dello straniero nella comunità territoriale. Tuttavia, il rapporto tra cittadinanza e integrazione si rivela complesso e non lineare. Pur rappresentando un fattore determinante per l'accesso a numerosi diritti, la cittadinanza non è di per sé indicativa di un effettivo radicamento sociale.

Ho infatti messo in evidenza che, in molti casi, individui che possiedono i requisiti per la naturalizzazione scelgono di non acquisire la cittadinanza del Paese di residenza, per motivi che vanno dal desiderio di mantenere il legame con la comunità di origine, alle difficoltà conseguenti al modo in cui possono operare le legislazioni nazionali in materia di doppia cittadinanza. Ho inoltre osservato come i cittadini di altri Stati membri dell'UE abbiano spesso minori incentivi ad acquistare anche la cittadinanza di un ulteriore Stato membro, pur potendo trarne vantaggi in termini di diritti politici.

Ho evidenziato poi casi in cui l'acquisto della cittadinanza non si accompagna necessariamente a un'effettiva integrazione dell'individuo nella comunità territoriale dello Stato ospitante. È possibile, cioè, mettere in discussione l'equivalenza tra cittadinanza e appartenenza sociale, alla luce della considerazione che il criterio della cittadinanza può talvolta essere impiegato in modo formale o in modo strumentale, senza riflettere un autentico legame con il territorio.

In tale prospettiva, ho sottolineato che l'atteggiamento sempre più permissivo del diritto internazionale nei confronti della cittadinanza multipla ha favorito l'appartenenza simultanea a più Stati. Se da un lato ciò può agevolare l'integrazione nel Paese di residenza senza rinunciare alla cittadinanza di origine, dall'altro può indebolire il vincolo identitario con ciascuna delle comunità di appartenenza. L'individuo, diviso tra più contesti, può non sviluppare un legame profondo con nessuno di essi.

---

<sup>57</sup> V. considerando 19 della direttiva 2011/98, sostanzialmente corrispondente al considerando 28 della direttiva 2024/1233.

<sup>58</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 2020, causa C-302/19, *Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Prestations familiales pour les titulaires d'un permis unique)*, punto 34.

Con riferimento ai programmi di cittadinanza basati su investimenti ho fatto cenno al caso di Malta, oggetto della sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2025, che ha preso in considerazione il regime in base al quale tale Stato concedeva la cittadinanza in cambio di ingenti investimenti economici, senza richiedere un legame effettivo con il territorio. La Corte ha ritenuto tale programma incompatibile con il diritto dell'Unione, non tanto per l'assenza di integrazione, quanto per la natura commerciale della procedura, che svuotava di significato lo *status* di cittadino dell'Unione europea. Anche la riforma successiva, adottata dallo Stato maltese al fine di dar seguito alla pronuncia della Corte di giustizia e con la quale è stata disciplinata la naturalizzazione per meriti eccezionali, continua a non valorizzare adeguatamente l'integrazione territoriale, richiedendo solo un breve periodo di residenza (otto mesi), non necessariamente effettiva.

Ulteriore ambito in cui il criterio della cittadinanza non riflette necessariamente una reale integrazione con il territorio è quello del diritto internazionale privato e processuale. Ho ricordato, in proposito, che le codificazioni internazional-privatistiche moderne hanno progressivamente sostituito il criterio della cittadinanza con quello della residenza abituale. In funzione della determinazione della giurisdizione competente e della individuazione della legge applicabile, infatti, il criterio della cittadinanza ha perso la sua centralità, pur continuando ad essere impiegato in alcuni casi. Questo cambiamento riflette l'esigenza di valorizzare il radicamento effettivo dell'individuo nel territorio, promuovendo coesione sociale e riducendo discriminazioni. La residenza abituale è considerata un indicatore più affidabile dell'integrazione, in quanto esprime la partecipazione concreta alla vita sociale, culturale e familiare dello Stato ospitante. Nel contesto del processo di integrazione europea, poi, l'impiego del criterio della residenza abituale è anche funzionale al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'art. 18 TFUE. L'utilizzo del criterio della cittadinanza, infatti, potrebbe generare trattamenti differenziati non giustificabili, soprattutto in presenza di cittadinanze multiple o di soggetti stabilmente radicati nel territorio ma formalmente non cittadini.

Ribaltando la prospettiva, ho poi osservato che l'integrazione può essere favorita anche in assenza della concessione della cittadinanza. In particolare, nel contesto dell'Unione europea, il principio di non discriminazione sancito dall'art. 18 TFUE consente ai cittadini dell'UE residenti legalmente in uno Stato membro di godere della parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato ospitante, per tutte le situazioni rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. Questo principio può essere considerato un'alternativa funzionale alla cittadinanza. Tuttavia, la sua applicazione non è automatica: la parità di trattamento nell'accesso al sistema di *welfare* dello Stato membro ospitante può infatti essere subordinata, da parte di quest'ultimo, alla condizione che l'interessato integri i requisiti necessari per soggiornare sul

territorio per un periodo maggiore di tre mesi. Al contrario, tali requisiti cessano di essere richiesti una volta acquisito il diritto di soggiorno permanente, che costituisce una forma avanzata di integrazione e che, pur prescindendo dalla cittadinanza, garantisce comunque parità di trattamento.

Anche i cittadini di Stati terzi, pur non potendo invocare l'art. 18 TFUE, possono fare riferimento all'art. 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che sancisce l'uguaglianza davanti alla legge. Questo principio consente di evitare discriminazioni ingiustificate e di garantire parità di trattamento in situazioni comparabili, purché rientranti nel campo di applicazione del diritto dell'Unione.

Le direttive che disciplinano lo *status* di soggiornante di lungo periodo per i cittadini di Stati terzi e il permesso unico di soggiorno e lavoro dimostrano che l'integrazione può essere promossa anche in assenza della cittadinanza, attraverso il riconoscimento di diritti sostanziali.

L'integrazione non deve essere vincolata esclusivamente al possesso della cittadinanza, ma può essere garantita attraverso diritti, *status* giuridici e principi di uguaglianza che valorizzino il legame effettivo con il territorio. In questa prospettiva, il diritto dell'Unione europea offre modelli alternativi di inclusione, superando la logica binaria basata sulla distinzione tra cittadino e non cittadino.

Alla luce di quanto emerso, credo possibile affermare che la cittadinanza, pur essendo uno strumento giuridico e simbolico di grande rilievo, non costituisce una condizione né sufficiente né necessaria per l'integrazione. Essa può certamente facilitare l'inserimento dell'individuo nella comunità territoriale, ma non ne garantisce automaticamente la riuscita. L'integrazione è un processo complesso, che implica partecipazione attiva, condivisione di valori, stabilità economica e relazioni sociali durature. In questo senso, per superare gli ostacoli che caratterizzano il percorso verso l'acquisto della cittadinanza può essere utile valorizzare il radicamento territoriale e la residenza abituale come criteri più aderenti alla realtà sociale. L'impiego del criterio della cittadinanza, se non accompagnato da un effettivo legame con il territorio, rischia infatti di essere strumentale o meramente formale.

La sfida per gli ordinamenti giuridici è dunque quella di costruire modelli di cittadinanza inclusivi, capaci di riconoscere e promuovere l'integrazione reale, anche di chi, pur non essendo formalmente cittadino, contribuisce attivamente alla vita della comunità. In questa prospettiva, la cittadinanza dovrebbe essere concepita come un processo dinamico di appartenenza, fondato su diritti, doveri e relazioni concrete.

## Abstract ENG

### Citizenship as a Tool for Integration

The paper examines the relationship between citizenship and integration, questioning the automatic correlation between the acquisition of *status civitatis* and the effective inclusion of foreigners within the territorial community. Although citizenship represents a key instrument of inclusion, it does not in itself guarantee genuine social integration. The analysis also highlights that integration may be fostered even in the absence of citizenship. This leads to the need to conceive inclusive models of citizenship capable of recognising and enhancing real integration, including that of individuals who, while not formally citizens, actively contribute to the life of the community.

## Abstract ITA

### La cittadinanza come strumento di integrazione

Il contributo esamina il rapporto tra cittadinanza e integrazione, mettendo in discussione l'automatica correlazione tra l'acquisto dello *status civitatis* e l'effettivo inserimento dello straniero nella comunità territoriale. Pur costituendo uno strumento privilegiato di inclusione, la cittadinanza non garantisce di per sé un reale radicamento sociale. L'analisi evidenzia inoltre come l'integrazione possa essere promossa anche in assenza della cittadinanza. Ne deriva l'esigenza di concepire modelli di cittadinanza inclusivi, capaci di riconoscere e valorizzare l'integrazione effettiva anche di chi, pur non essendo formalmente cittadino, contribuisce attivamente alla vita della comunità.

*Keywords:* Citizenship, integration, genuine link, non-discrimination, European Union.

*Parole chiave:* Cittadinanza; integrazione; collegamento effettivo; Unione europea.



diretta da

Giandonato Caggiano – Ivan Ingravallo – Ennio Triggiani – Ugo Villani

1. Ugo VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*<sup>7</sup>, 2024.
2. Piero PENNETTA (a cura di), *L'evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie*, 2010.
3. Ennio TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*, 2021.
4. Elena FALLETTI, Valeria PICCONE (a cura di), *Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo*, 2012.
5. Rossana PALLADINO, *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*, 2012.
6. Francesco CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al Diritto dell'Unione europea*, 2012.
7. Marina CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, 2012.
8. Rosita DEL COCO, Emanuela PISTOIA (a cura di), *Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea*, 2014.
9. Andrea CANNONE (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, 2014.
10. Angela Maria ROMITO, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, 2015.
11. Giovanni CELLAMARE, *Le operazioni di peacekeeping delle organizzazioni regionali*, 2015.
12. Ennio TRIGGIANI, *Spunti e riflessioni sull'Europa*<sup>3</sup>, 2021.
13. Ilaria OTTAVIANO, *Gli accordi di cooperazione territoriale nell'Unione europea*, 2017.
14. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *La tutela dei privati negli accordi commerciali*, 2017.
15. Sara PUGLIESE, *Il rischio nel diritto dell'Unione europea tra principi di precauzione, proporzionalità e standardizzazione*, 2017.

16. Ivan INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea*, 2017.
17. Luca PALADINI, *Il Servizio europeo per l'azione esterna – Aspetti giuridici e prospettive di sviluppo*, 2017.
18. Anna IERMANO, *La nozione di pena tra forma e sostanza nel sistema di tutela europeo*, 2018.
19. Andrea CANNONE, *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, 2018.
20. Teresa Maria MOSCHETTA, *Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno. Riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell'art. 114 TFUE*, 2018.
21. Ennio TRIGGIANI, Anna Maria NICO, Maria Grazia NACCI (a cura di), *Unione europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli*, 2018.
22. Antonietta DAMATO, *La tutela degli interessi finanziari tra competenze dell'Unione e obblighi degli Stati membri*, 2018.
23. Giandonato CAGGIANO (a cura di), *Integrazione europea e sovranazionalità*, 2018.
24. Emanuela PISTOIA, *Limiti all'integrazione differenziata dell'Unione europea*, 2018.
25. Nicola RUCCIA, *Caratteri, limiti e prospettive dell'Unione bancaria*, 2018.
26. Francesco CHERUBINI, *Le decisioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento europeo*, 2018.
27. Claudia MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, 2018.
28. Giuseppe MORGESE, *La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo*, 2018.
29. Valeria DI COMITE, *La dimensione europea dell'istruzione superiore*, 2018.
30. Lorenzo Federico PACE, *Il regime giuridico dell'euro*, 2018.
31. Maria Caterina BARUFFI, Matteo ORTINO (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, 2018.
32. Davide DIVERIO, *Limiti all'accesso al mercato dei servizi. Prospettive interne ed europee*, 2019.
33. Caterina FRATEA (a cura di), *Stato dell'arte e nuove sfide nel diritto europeo della concorrenza*, 2019.
34. Francesco BATTAGLIA, *Il Mediatore europeo*, 2020.
35. Pierre DE GIOIA CARABELLESE, *Crisi bancaria e diritti dei creditori*, 2020.

36. Mario CARTA, *Unione europea e tutela dello stato di diritto negli Stati membri*, 2020.
37. Claudia MORINI, *Dialogo e partecipazione nella governance dell'Unione europea*, 2020.
38. Angela Maria ROMITO, *Ruolo e funzioni dell'European Competition Network. Dal regolamento (CE) n. 1/2003 alla direttiva ECN+*, 2020.
39. Denise MILIZIA (a cura di), *The new European Union. Different perspectives from different Member States*, 2020.
40. Alessandro NATO, *La cittadinanza sociale europea al tempo della crisi economica*, 2020.
41. Ilaria OTTAVIANO, *Profili di tutela giurisdizionale nell'Unione bancaria*, 2020.
42. Daniela VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, 2020.
43. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, 2021.
44. Maria Luisa TUFANO, Sara PUGLIESE, Mariacconcetta D'ARIENZO (a cura di), *Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19*, 2021.
45. Lorenzo Federico PACE, *La natura giuridica dell'Unione europea: teorie a confronto. L'Unione ai tempi della pandemia*, 2021.
46. Claudio SCIANCALEPORE, *Le risorse proprie nella finanza pubblica europea*, 2021.
47. Giandonato CAGGIANO, Gianluca CONTALDI, Pietro MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, 2021.
48. Alessandro ROSANÒ, *I trasferimenti interstatali di detenuti nel diritto dell'Unione europea*, 2022.
49. Matteo MANFREDI, *La promozione e la tutela dei diritti economici e sociali nell'Unione europea. L'azione dell'UE tra politiche interne e relazioni esterne*, 2022.
50. Vito RUBINO, *Le clausole normative di mutuo riconoscimento nella prospettiva sovranazionale e in quella interna. Indagine sulla funzione e sulla legittimità di una tecnica normativa controversa*, 2023.
51. Massimo Francesco ORZAN, *La tutela cautelare nei ricorsi diretti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea*, 2023.
52. Criseide NOVI, *Corte di giustizia e competenze esterne dell'Unione europea*, 2023.

53. Francesco Emanuele CELENTANO, Rosanna DE MEO, Mariano ROBLES (a cura di), *Tutela multilivello dell'ambiente ed economia circolare nell'industria alimentare*, 2023.
54. Rossana PALLADINO, *Il principio di proporzionalità nel diritto dell'Unione europea. Natura, funzioni e controllo*, 2024.
55. Luisa MARIN, *Solidarity and Crises in the European Union: a constitutional principle in the pandemic and energy crises*, 2024.
56. Valentina PETRALIA, *La validità degli atti dell'Unione europea. Questioni in tema di legittimazione ad agire e di coordinamento tra rinvio pregiudiziale di validità e ricorso di annullamento*, 2024.
57. Sara PUGLIESE, *L'evoluzione della nozione di sicurezza dell'Unione europea tra crisi sistemiche, innovazione tecnologica e tutela dei valori*, 2025.
58. Giuseppe MORGESE (a cura di), *La solidarietà europea. Avanzamenti, arretramenti e prospettive a 15 anni dalla riforma di Lisbona*, 2025.
59. Valeria DI COMITE, Ivan INGRAVALLO (a cura di), *Quale inclusione per i migranti? Prospettive giuridiche multilivello*, 2025.